DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per determinate qualità di filati di lino della voce ex 54.03 B I a

(66/645/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 28 aprile 1966 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 500 tonnellate al dazio del 3 % per i filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa) che misurano, per ogni chilogrammo, 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti sul ritorto (câblés) per l'industria delle calzature o per la legatura dei cavi, di cui alla voce ex 54.03 B I a della tariffa doganale comune, voce compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, questi filati di lino erano importati nella Repubblica federale di Germania al dazio del 3 %, mentre il dazio della tariffa doganale comune è del 10 % ; che, d'altra parte, nel quadro del G.A.T.T. è stato consolidato un contingente tariffario di 500 tonnellate al dazio del 3 % ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966 (1° trimestre)
Consumo	738	541	483	525	411	356	
Produzione interna	—	—	—	—	—	—	—
Importazioni :							
— da paesi terzi	513	378	360	403	310	246	72
— dagli altri Stati membri	225	163	123	122	101	110	34

Considerando che la Repubblica federale di Germania non produce i filati di lino di cui sopra e che la produzione degli altri Stati membri non è sufficiente a coprire il suo fabbisogno ;

Considerando che, in base ai dati statistici degli ultimi anni, le importazioni nella Repubblica federale di Germania dei suddetti filati di lino in provenienza da paesi terzi rappresentano in media oltre il 74 % delle importazioni totali di questi prodotti ; che, di conseguenza, mancando una produzione nazionale, l'approvvigionamento della Repubblica federale di Germania dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni da paesi terzi ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di contingenti tariffari, il Consiglio, in conformità dell'articolo 25 del Trattato, che deve essere applicato ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29, deve, tenendo conto anche delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 9, prendere in considerazione gli aspetti essenziali che caratterizzano la situazione dei prodotti in oggetto, dal punto di vista tanto dello Stato membro richiedente quanto della Comunità come tale ;

Considerando che i dati sopra riportati denunciano una tendenza alla flessione più particolarmente pronunciata dal 1963 delle importazioni dai paesi terzi ; che, sebbene un'estrapolazione dei dati relativi al 1° trimestre 1966 presenti una tendenza al rialzo, nondimeno un contingente tariffario di 500 tonnellate può apparire eccessivo e atto a provocare trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri ; che va tuttavia notato che nel 1965, anno in cui il contingente di 500 tonnellate è stato utilizzato soltanto per il 50 %, le importazioni della Repubblica federale di Germania dagli

altri Stati membri hanno registrato un lieve aumento in valore assoluto, mentre, in valore relativo, sono passate dal 25 % al 30 % delle importazioni complessive dei filati in oggetto ; che detto volume di 500 tonnellate non sembra possa essere contestato ; che, pertanto, è opportuno concedere un contingente tariffario di 500 tonnellate per i filati in oggetto al dazio del 3 %, il che corrisponde al contingente consolidato nell'ambito del G.A.T.T. al dazio succitato ;

Considerando che, dai dati statistici di cui sopra riguardanti i prodotti di cui trattasi, risulta che il contingente tariffario così stabilito non supera i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a danno di altri Stati membri ;

Considerando che la progressiva attuazione del mercato comune implica che gli Stati membri applichino alle importazioni dagli altri Stati membri un regime doganale che offra almeno gli stessi vantaggi di quello applicato alle importazioni dai paesi terzi ;

Considerando che la funzione dei contingenti tariffari sopra descritta implica che questi possono essere concessi ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, soltanto per coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici dello Stato membro interessato, esclusa qualsiasi riesportazione « nello stato » in cui i prodotti risultano importati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Un contingente tariffario al dazio del 3 % è concesso alla Repubblica federale di Germania per le sue importazioni da paesi terzi e per l'utilizzazione, sul suo territorio, di filati di lino greggi (esclusi i filati di stoppa) che misurano, per ogni chilogrammo, 30.000 metri o meno, destinati alla fabbricazione di filati ritorti o ritorti sul ritorto (câblés) per l'industria delle calzature o per la legatura di cavi, di cui alla voce ex 54.03 B I a della tariffa doganale comune, nei limiti di un quantitativo di 500 tonnellate.

In nessun caso, tuttavia, il dazio applicabile ai prodotti importati nei limiti di tale contingente tariffario può essere inferiore a quello applicato agli stessi prodotti importati dagli altri Stati membri e accompagnati da certificato di circolazione.

Articolo 2

La presente decisione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 ottobre 1966.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. M. A. H. LUNS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 1966

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica federale di Germania per le polveri di ferro o di acciaio gregge della voce ex 73.05 A

(66/646/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 1,

Vista la lettera del 28 aprile 1966 con la quale la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il 1967, la concessione di un contingente tariffario di 11.000 tonnellate al dazio del 4 % per le polveri di ferro o di acciaio gregge, di cui alla voce ex 73.05 A della tariffa doganale comune, voce compresa nell'elenco C allegato al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1961, le polveri di ferro o di acciaio gregge erano importate nella Repubblica federale di Germania al dazio del 3 %, mentre il dazio della tariffa doganale comune è dell'8 % ;